



Il governo prepara i trasferimenti verso gli enti locali

Siamo tutti Precari

Palermo, 12 aprile 2002

Prot. 02335

Il governo regionale con la finanziaria 2002 ha deciso di avviare il processo di trasferimento di competenze e personale regionale e degli enti collegati previsto dalla Legge 10 verso gli enti locali. Ma il governo non emanerà i regolamenti previsti dalla Legge 10, infatti gli stessi verranno sostituiti da decreti presidenziali che conferiscono al governatore un potere "divino" nell'operazione in corso. Anche per dire no a questa inaccettabile procedura i dipendenti regionali, al fine di potere garantire i diritti acquisiti hanno proclamato lo **sciopero generale del 23 aprile** (concentramento a piazza Don Sturzo, Palermo, ore 9 – corteo sino Palazzo d'Orleans).

Art. 22 legge finanziaria 2002 - Trasferimento funzioni enti locali

1. All'articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono introdotte le seguenti modifiche: a) al comma 1 la parola "regolamenti" è sostituita con le parole "decreti del Presidente della Regione"; b) al comma 1 dopo le parole "della presente legge" sono aggiunte le parole "previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, della Commissione affari istituzionali e della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana"; c) al comma 2 la parola "regolamento" è sostituita con "decreto presidenziale"; d) al comma 3 la parola "regolamenti" è sostituita con "decreti presidenziali";

L' Art. 31 Legge 10 del 2000 stabilisce che "tutte le funzioni amministrative che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale sono conferite agli enti locali."

Art. 32 prevede che "Gli enti non economici sottoposti al controllo e vigilanza della Regione sono espressione a livello locale dei comuni e delle province e concorrono all'esercizio associato delle loro funzioni".

L'Art. 34: 1. Spettano al comune tutte le funzioni ed i compiti amministrativi che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito dalla legge regionale ad altri soggetti pubblici.

2. Sono trasferite ai comuni, secondo le modalità ed i tempi previsti dall'articolo 31, tutte le funzioni ed i compiti amministrativi finora esercitati dalla Regione non ricompresi nel comma 2 dell'articolo 31 e nell'articolo 33.

Art. 35 - Regolamenti di esecuzione

1. Con **regolamenti** da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore **della presente legge** vengono individuati i procedimenti di competenza rispettivamente delle province regionali e dei comuni.

2. Ferma restando l'osservanza dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ciascun **regolamento** è emanato nel rispetto dei seguenti criteri: a) inserimento dei procedimenti facenti capo alla stessa materia e contestuale **specificazione della struttura regionale da sopprimere o ridurre** perché interessata dal conferimento; b) previsione che **gli enti locali provvedano direttamente, nelle materie ad essi trasferite, alla concessione ed erogazione di servizi, sovvenzioni, contributi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere.**

3. Ciascuno dei **regolamenti** di cui ai commi 1 e 2 disciplina le seguenti materie:

a) **trasferimento di personale**, mantenendo la qualifica di provenienza; b) **patrimonio da trasferire**; c) **risorse finanziarie da trasferire.**

www.inkazzati.org